

ACCORDO del 10.11.2004

ATTRIBUZIONE FASCE – Anni 2004/2006

Personale dipendente Area del Comparto

Art. 31 – C.C.N.L. AREA COMPARTO del 19.4.2004 (ex art. 39 C.C.N.L. 7.4.99)

RICHIAMATO l'art. 31 del C.C.N.L. – Area Comparto 19.04.2004 (ex art. 39 CCNL 7.4.99) che definisce il Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative e del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e della indennità professionale specifica;

TENUTO PRESENTE che con l'Accordo decentrato 8.7.2003, nel prendere atto che gli istituti contrattuali previsti dall'art. 39 del C.C.N.L. 7.4.99 per l'attuazione del sistema premiante nel suo complesso hanno sviluppato una rete molto articolata e diversificata di trattamenti economici legati alla progressione economica orizzontale, le parti hanno convenuto di riportare maggiore equità rispetto al fattore "Anzianità di Servizio" e, per realizzare tale obiettivo, hanno fissato le basi per avviare prioritariamente dal 1.1.2004 un sistema retributivo per fasce da impostare secondo la seguente progressione di "anzianità di servizio", subordinatamente alla verifica della compatibilità economica con il Fondo di cui all'art. 39 del C.C.N.L. previsto per ciascun anno.:

1^ FASCIA:	dopo	5	anni di servizio
2^ FASCIA:	dopo	10	anni di servizio
3^ FASCIA:	dopo	17	anni di servizio
4^ FASCIA:	dopo	24	anni di servizio
5^ FASCIA:	dopo	31	anni di servizio

DATO ATTO che il citato Accordo decentrato stabiliva che la progressione da una fascia all'altra avviene:

- per maturazione del periodo di servizio secondo la scala temporale testé prevista, in maniera automatica:
- a seguito di valutazione positiva, nell'ambito del processo di cui all'art. 39 del C.C.N.L., a prescindere dall'anzianità di servizio effettivamente maturata;

RITENUTO congiuntamente di rideterminare i criteri per l'attribuzione delle fasce, nell'intento di riequilibrare, pur gradualmente nel tempo, i valori stipendiali di fascia in correlazione ad anzianità complessive di servizio del tutto equivalenti;

EVIDENZIATO che tale impostazione è subordinata all'esistenza del relativo annuale finanziamento dei fondi di cui all'Art. 31 del C.C.N.L. 19.4.2004;

CIO' PREMESSO;

SI CONCORDA CHE:

il Sistema retributivo per fasce che si sviluppa negli anni 2004-2006:

- riguarda il personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01 di ogni anno a partire dal 01.01.2004;
- è attuato sulla scorta della seguente progressione di ANZIANITA' di SERVIZIO:

5 anni	\rightarrow	1^ fascia
10 anni	\rightarrow	2^ fascia
17 anni	\rightarrow	3^ fascia
24 anni	\rightarrow	4^ fascia
31 anni	\rightarrow	5^ fascia
35 anni	\rightarrow	6^ fascia

- > segue i seguenti criteri per il calcolo dell'ANZIANITA' DI SERVIZIO:
- riguarda tutti i servizi (a tempo indeterminato e non) resi a rapporto di lavoro dipendente, anche discontinuo, nell'ambito del S.S.N. e delle altre Amministrazioni Pubbliche. Per queste ultime i servizi utili sono quelli prestati in qualifiche medesime o equivalenti a quelle previste nell'ordinamento del S.S.N.;
- sono escluse dal computo dell'anzianità di servizio le aspettative e permessi non retribuiti effettuati in giorni;
- la fascia è attribuita dall'1.1 di ciascun anno;
- per effetto della maturazione dell'anzianità può essere attribuita solo una fascia per anno, fino al raggiungimento di quelle previste per anzianità posseduta. Le fasce possono essere anche conferite previa valutazione di merito, previo specifico accordo sindacale.

Le PARTI si impegnano inoltre annualmente a verificare la compatibilità finanziaria in ordine al riassorbimento degli assegni ad personam determinatisi nell'anno precedente per effetto della riqualificazione.

Il presente Accordo decorre dal 01.01.2004.

Ferrara, 10.11.2004

Letto, approvato e sottoscritto:

Per la Direzione: Per la RSU Az.le: Per le OO.SS. Comparto: